



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8^a legislatura

ALLEGATO B alla Dgr n. 1097 del 24 aprile 2007

pag.

MISURA 6
AGROAMBIENTE

SCHEDA MISURA

CRITERI, PROCEDURE, MODALITA' E TERMINI PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PRESENTATE DAI PRODUTTORI

ELENCO DELLE SOTTOMISURE E DELLE AZIONI

SOTTOMISURA 6.2 – Conservazione delle risorse:

Azione 6: Incentivazione delle colture a fini energetici (CE).

SOTTOMISURA 6.3 – Mantenimento della biodiversità:

Azione 7: Allevamento razze in via di estinzione (RE);

Azione 8: Ripristino e conservazione biotopi e zone umide (BZU);

Azione 9: Messa a riposo pluriennale (MR);

SOTTOMISURA 6.4 – Cura e conservazione del paesaggio agrario:

Azione 11: Conservazione prati stabili di pianura e conversione seminativi in prati stabili (PPS);

Azione 12: Conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e montagna (PP);

Azione 13: Siepi e boschetti (SB).

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA 'SCHEDA MISURA 6 – AGROAMBIENTE'

PREMESSA

Il presente documento definisce i criteri della Misura 6 – “Agroambiente” per la presentazione delle domande di conferma degli impegni assunti in attuazione del Reg. (CEE) 2078/92, Misura F, e degli impegni assunti ai sensi delle delibere di seguito indicate: DGR 17.11.2000, n. 3623, DGR 10.12.2002, n. 3528 e DGR 28.1.2005, n. 152.

1. DOMANDE PER L'ACCESSO AI BENEFICI E DOCUMENTAZIONE

Il modulo generale di domanda per la Misura 6 “Agroambiente” è stato predisposto dall’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura, AVEPA.

1 A) DOMANDE DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI INIZIALI ASSUNTI, AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1257/99, NELLE CAMPAGNE 2000-2001, 2002-2003 e 2004-2005

Il presente documento descrive le direttive e i termini per consentire l’accesso ai benefici, previsti nella Misura 6 del Piano di Sviluppo Rurale, da parte dei produttori che intendono presentare domande di conferma e/o aggiornamento di impegno iniziale assunto, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99, nelle campagne 2000-2001, 2002-2003 e 2004-2005.

1 B) DOMANDE DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI INIZIALI ASSUNTI PER LA MISURA F., AI SENSI DEL REG. (CEE) N. 2078/92, NELLE CAMPAGNE PRECEDENTI AL 1999-2000

Le direttive di presentazione e di istruttoria delle domande di conferma e/o di aggiornamento di impegno iniziale assunto per la misura F., ai sensi del Reg. (CEE) n. 2078/92, nelle campagne precedenti al 1999-2000 resta quella definita, per le parti che si riferiscono alle domande stesse, dagli allegati alla DGR 3786 del 3 novembre 1999. In ordine alle procedure di revoca e restituzione del contributo e di presentazione dei ricorsi vale quanto sarà stabilito da AVEPA con Decreto del Direttore.

1 C) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutte le domande di conferma e/o aggiornamento devono essere presentate sia sul supporto cartaceo che informatico, predisposti dall’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura, AVEPA, entro e non oltre il termine indicato dalla delibera di approvazione del presente bando.

1 D) DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE

La documentazione essenziale da allegare alla domanda è indicata al paragrafo n. 6 delle singole Azioni. La mancata presentazione della documentazione essenziale, contestualmente alla produzione dell’istanza di sostegno, comporta la reiezione della stessa domanda.

1 E) DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER I CONTROLLI

La documentazione da conservare in azienda per i controlli è elencata al paragrafo n. 8 di ogni Azione.

Con nota del 21 giugno 2000, prot. n. 3399, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha indicato che trova applicazione la normativa nazionale, che prevede per il beneficiario tempi di conservazione della documentazione amministrativa per almeno cinque anni dalla chiusura del procedimento amministrativo; la conclusione dello stesso procedimento coincide con la conclusione dell’ultimo anno di impegno.

1 F) STRUTTURA A CUI INDIRIZZARE LA DOMANDA

Le domande devono essere indirizzate alle Strutture secondo modalità approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

Nel caso di imprese agricole costituite da più Unità Tecnico Economiche (UTE), le domande di conferma di istanze iniziali dovranno essere riferite alle singole Unità Tecnico Economiche (UTE) per le quali si intende confermare l'impegno agroambientale.

2. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

La descrizione delle Azioni, gli obiettivi delle stesse e la delimitazione geografica sono indicati nel testo allegato.

3. SOGGETTI RICHIEDENTI

A) Le categorie di beneficiari e i requisiti di ammissione sono indicati nei testi delle singole Azioni.

B) Fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito per le singole Azioni, possono beneficiare degli aiuti previsti dalla Misura 6 del Piano di Sviluppo Rurale, i produttori che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, così come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e che hanno sottoscritto uno o più degli impegni previsti dal programma.

C) L'eventuale conclusione del contratto di affitto prima dell'ultimazione del periodo d'impegno, senza che il nuovo conduttore prosegua nell'impegno assunto dal predecessore, determina la revoca del premio e la restituzione delle somme già percepite, secondo modalità approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

Possono essere validamente considerati anche i contratti verbali di concessione dei fondi, purché regolarmente registrati.

D) Nel caso di comproprietà, qualora non fosse domandato da ciascun proprietario l'aiuto pro quota, è necessaria una delega da parte degli altri proprietari a favore del comproprietario richiedente, autenticata nelle forme di legge, che presenta domanda unica ed è legittimato a riscuotere.

Nell'ipotesi che il produttore che sottoscrive la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, è tenuto a produrre autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge 448/1998; tale autocertificazione deve attestare che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione.

Nei casi in cui i terreni in oggetto siano concessi a titolo particolare (partecipanza, uso civico, ecc.) da un ente o da altro soggetto, ad una pluralità di produttori, ciascun produttore titolare di domanda deve esibire idonea dichiarazione dell'ente o del soggetto che ha concesso in conduzione i terreni in questione o produrre autocertificazione della quota/parte dei terreni riferiti alla singola domanda. (Circolare n. 35 emanata da AGEA il 24 aprile 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, il 9 maggio 2001).

E) Le cause di esclusione e limitazione sono indicate nei testi delle singole Azioni; in particolare la mancata produzione, contestualmente alla presentazione della domanda, della documentazione essenziale, che è definita nel bando al paragrafo n. 6 nel testo di ogni singola Azione, comporta l'esclusione dell'istanza dalla concessione del premio.

4. DURATA DEGLI IMPEGNI

La durata del periodo di impegno è definita da un numero di annualità indicato nel testo delle Azioni. Ciascuna annualità, di regola, fa riferimento all'annata agraria, che ha formalmente inizio il giorno 11 del mese di novembre e termina il giorno 10 novembre dell'anno successivo.

La prosecuzione dell'impegno oltre tale limite non comporta alcun obbligo per l'amministrazione regionale in termini di corresponsione del premio annuale.

Il termine dell'impegno è determinato da quanto indicato nella domanda iniziale sottoscritta dal beneficiario.

5. IMPORTI DEGLI AIUTI

Gli importi degli aiuti sono indicati nel testo delle Azioni.

6. INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Gli indicatori di realizzazione, ove pertinenti, sono riportati negli Schemi riepilogativi delle Azioni, riportati dalla Scheda di Misura 6 – 'Agroambiente', Allegato B alla DGR 17 novembre 2000, n. 3623.

7. CONTROLLI RIFERITI ALLE DOMANDE DI CONFERMA DEGLI IMPEGNI INIZIALI ASSUNTI PER LA MISURA F., AI SENSI DEL REG. (CEE) N. 2078/92, NELLE CAMPAGNE PRECEDENTI AL 1999-2000

7 A) PREMESSA

Il sistema dei controlli è definito al "Punto 2. Criteri generali" dell'allegato 1 alla DGR n. 3786 del 3 novembre 1999 e nella presente Scheda Misura, che si attengono alle disposizioni del D.M. 27 marzo 1998, n. 159, recante disciplina di attuazione del regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e scadenze. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 4.12.2002, se le norme previste in attuazione del D.M. 27 marzo 1998, n. 159 e quelle in vigore al momento della violazione, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1257/99, 2419/01, 1783/03, 796/2004 e 817/04, sono diverse, si applicano quelle più favorevoli al beneficiario, salvo che sia già stato pronunciato provvedimento o ordinanza ingiunzione irrevocabile dai competenti uffici.

I controlli sono mirati alla verifica delle superfici, delle opere realizzate o altro oggetto della domanda di adesione al regime di aiuti, nonché al rispetto degli adempimenti tecnici assunti e di tutti gli altri impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di aiuto e riportati nel paragrafo "Controlli" all'interno della Misura; essi hanno ad oggetto, altresì, l'accertamento della compatibilità delle tecniche applicate in azienda con gli obiettivi della Misura.

I controlli sono effettuati senza preavviso e vertono sull'insieme delle parcelle agricole o degli animali contemplati da una o più domande. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

Qualora, durante i controlli dopo il pagamento di una o più annualità di premio, siano rilevate delle irregolarità ricadenti in uno dei casi riportati nei successivi punti 7.B e 7.C della presente Scheda Misura, l'Autorità preposta all'effettuazione dei controlli pronuncia la decadenza parziale o totale dagli aiuti, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel "Documento di indirizzo generale" allegato alla DGR 3741/03, e alle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore .

Le irregolarità possono consistere in difformità tra quanto dichiarato in domanda, o successivamente, da parte dell'interessato e quanto verificato dall'autorità di controllo oppure in inadempimenti totali o parziali agli impegni assunti.

La decadenza totale viene, inoltre, pronunciata qualora il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo non prestando collaborazione, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario.

La decadenza parziale comporta il recupero dei premi indebitamente percepiti dal beneficiario.

La decadenza totale comporta l'esclusione totale dall'aiuto per le restanti annualità di impegno, fatto salvo il disposto del punto 7.B, comma 5, e del punto 7.C comma 4, lettera b).

In caso di decadenza parziale, qualora, in base alla durata dell'impegno assunto, debba essere liquidata ancora una o più annualità di premio a favore del beneficiario, e quand'anche quest'ultimo non provveda alla restituzione nei tempi stabiliti, l'ufficio competente può compensare le somme, salvo l'obbligo di restituzione delle sole somme eccedenti.

7 B) DECADENZA PER DIFFORMITÀ

1. La decadenza totale viene pronunziata in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di concessione degli aiuti e dei presupposti necessari per l'adesione alla Misura; tuttavia, non si procede al recupero delle annualità di premio già corrisposte qualora le modifiche della situazione iniziale non siano riconducibili alla volontà del beneficiario o nel caso in cui quest'ultimo abbia cessato definitivamente l'attività agricola dopo aver adempiuto agli impegni per almeno tre anni ed abbia dato tempestiva comunicazione di ciò ai competenti uffici.

2. Salvo il caso di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata verrà ridotta a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la superficie dichiarata e la superficie "determinata", secondo i seguenti criteri previsti dalla normativa comunitaria all'art. 51 del Reg. (CE) n. 796/2004:

| Esito del controllo | Scostamento | Superficie ammissibile |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| ▪ Assoluta concordanza | 0 (zero) | Quella dichiarata |
| ▪ In tolleranza | 0 ÷ 3% (per un massimo di 2 ha) | Quella determinata |
| ▪ In tolleranza | 3% ÷ 20% | Quella determinata meno 2 volte la differenza riscontrata |
| ▪ Fuori tolleranza | > 20% | Nessuna |

3. Negli aiuti per superficie, la decadenza parziale comporta il ricalcolo degli importi spettanti al beneficiario, secondo quanto di seguito descritto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5:

- a) qualora si constati che la superficie esistente è superiore a quella dichiarata in domanda, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto viene presa in considerazione la superficie dichiarata;
- b) qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda supera la superficie esistente:
 - 1) se la differenza è inferiore o uguale al 3% di quanto dichiarato, l'importo dell'aiuto viene ricalcolato in base a tale ultima superficie per l'anno al quale si riferisce il controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio verrà calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, a partire dalla data del giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di restituzione di quanto dovuto e per l'intera durata del periodo massimo consentito per la restituzione;
 - 2) se la differenza tra la superficie per cui è stato corrisposto il premio e quella accertata è superiore al 3% della superficie dichiarata o a 2 ettari, ma non superiore al 20% della superficie dichiarata, l'importo dell'aiuto, per l'anno al quale si riferisce il controllo, viene ricalcolato in base alla superficie esistente e decurtato del doppio della percentuale di scostamento accertata in occasione del controllo. Per gli anni successivi l'importo del premio verrà calcolato in base alla superficie accertata. Il beneficiario è tenuto a restituire le somme eccedenti eventualmente già ricevute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, a partire dalla data del giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di restituzione di quanto dovuto e per l'intera durata del periodo massimo consentito per la restituzione.

4. Le diminuzioni di cui alla lettera b) del comma precedente non sono applicate qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore provi di essersi interamente basato su documentazione proveniente da fonti ufficiali, quali gli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.

5. Qualora in occasione del controllo, di tipo amministrativo o *in loco*, si accertino difformità riferibili anche alle annualità precedenti, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalità di ricalcolo del premio come descritte ai precedenti commi.

7 C) DECADENZA PER INADEMPIMENTO TECNICO

1. Gli adempimenti tecnici, previsti dalla Misura, al fine del controllo vengono qualificati come impegni essenziali ed accessori.

Gli impegni essenziali rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Misura.

Gli impegni accessori rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Misura.

2. Il paragrafo "Controlli" all'interno della Misura riporta l'elenco degli impegni essenziali ed accessori, unitamente alle percentuali di inadempienza relative agli impegni accessori.

3. La decadenza totale per inadempimento tecnico viene disposta a livello di Misura .

4. La decadenza totale per Misura è disposta:

- a) ove si accerti che il beneficiario non ha adempiuto anche ad uno solo degli impegni essenziali sottoscritti all'atto della presentazione della domanda e riportati nel paragrafo "Controlli" all'interno della Misura;
- b) qualora l'inadempimento di più impegni accessori nella Misura comporti decadenze parziali e conseguenti recuperi superiori al 20% dell'aiuto erogato per l'annualità a cui si riferisce il controllo.

5. La decadenza parziale viene disposta ove la somma delle inadempienze tecniche riferite agli impegni accessori risulti inferiore al 20%.

8. CONTROLLI RIFERITI ALLE DOMANDE DI CONFERMA E/O AGGIORNAMENTO DI IMPEGNI ASSUNTI, AI SENSI DEL REG. (CEE) 2078/92, NELLA CAMPAGNA 1999-2000 E, AI SENSI DEL REG. (CE) 1257/99, NELLE CAMPAGNE 2000-2001, 2002-2003 E 2004-2005.

Il sistema dei controlli è definito dal regolamento (CE) n. 796/2004, dal Decreto ministeriale del 4 dicembre 2002, dal "Documento di indirizzo generale" allegato alla DGR 3741/03, e dalle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

In attesa dell'emanazione del Decreto legislativo previsto dall'articolo 4, comma 3 del D.M. 4.12.2002, il mancato rispetto degli impegni essenziali ed accessori previsti per ogni Azione della Misura 6, "Agroambiente", viene sanzionato facendo ricorso alla sommatoria delle singole percentuali di inadempimento indicate al punto "Controlli" di ogni Azione.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 796/2004, art. 49, lettera b), e degli "Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999", si precisa che, nell'ambito della Misura 6, Agroambiente, il concetto di "gruppi di colture" si riferisce alle singole Azioni.

9. ALTRI CASI PARTICOLARI

Ufficio competente: Strutture Periferiche di AVEPA.

Oltre ai casi particolari indicati nelle Procedure generali, nel contesto della Misura 6 possono presentarsi i seguenti casi.

9 A) Trasformazione di impegni

Il Dirigente responsabile, nel corso del periodo di impegno, può autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro a condizione che:

- a) la trasformazione implichi vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
- b) l'impegno esistente risulti significativamente rafforzato;
- c) la trasformazione non comporti l'incremento dei premi e oneri finanziari aggiuntivi; pertanto, pur in presenza di impegno significativamente rafforzato, i premi resteranno quelli originari.

Alle condizioni previste ai precedenti punti a) e b), può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno di imboscamento di terreni agricoli conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/99. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

9 B) Trasferimento di superfici o di azienda

Qualora, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Qualora l'impegno non venga mantenuto, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto, nel rispetto delle condizioni previste a tale riguardo dalle procedure generali.

Il subentrante ha l'obbligo di produrre la documentazione essenziale indicata al punto 6. di ciascuna Scheda Azione ed i titoli di conduzione.

In assenza di continuità dell'impegno, nel caso di trasferimento parziale:

- il rimborso è dovuto per la sola superficie trasferita qualora questa sia inferiore al 50 % della superficie originaria o inferiore ai 2 ettari;
- il rimborso è dovuto per l'intera superficie a premio se la superficie trasferita è superiore al 50 % della superficie originaria e superiore ai 2 ettari.

Il rimborso non è dovuto unicamente nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole da parte di un beneficiario che abbia già adempiuto tre anni del suo impegno e la successione in detto impegno non sia realizzabile.

Ogni variazione delle superfici aziendali deve essere tempestivamente comunicata alle Strutture indicate dalle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore .

9 C) Ampliamento dell'impegno.

In considerazione della carenza di risorse finanziarie, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno non è consentito l'ampliamento dello stesso, nemmeno nel caso di aumento della superficie aziendale.

9 D) Ricomposizione e riassetto fondiario.

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di altri simili interventi pubblici di riassetto fondiario, le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti intesi ad adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se siffatto adeguamento risulta non praticabile, l'impegno cessa senza dar luogo a rimborso per il periodo di effettiva esecuzione.

10) RISPETTO DELLE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI "UCCELLI" E "HABITAT"

Ai sensi della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e della direttiva 92/43/CEE "Habitat", del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato dal DPR n. 120/03, con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nei siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) e nelle zone di protezione speciali (ZPS), i cui elenchi sono stati aggiornati con le DGR n. 441 del 27.2.2007 (ZPS) e n. 1180 del 18.4.2006 (pSIC), i produttori si attengono alle previsioni normative indicate, in particolare, dagli articoli 8, 9, 10 e 11 dello stesso D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dal DPR n. 120/03, nonché dalle norme regionali seguenti:

- DGR 10 ottobre 2006, n. 3173 "Guida metodologica per la valutazione di incidenza";
- DGR 27 luglio 2006, n. 2371 "Misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale", limitatamente alle tipologie di regolamentazione che consistono nei "Divieti e obblighi", paragrafo 3, "Misure di conservazione" dell'allegato A alla DGR medesima;
- DGR 13 dicembre 2005, n. 3873, relativamente alle integrazioni metodologiche per la predisposizione della valutazione di incidenza.

Gli elenchi dei siti d'importanza comunitaria proposti (pSIC) sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 16 maggio 2006.

Gli elenchi delle ZPS e dei pSIC possono essere altresì reperiti sull'apposita sezione del sito internet della Giunta regionale del Veneto, all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/Territorio+ed+Ambiente/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversità/Schede/Normativa+Regionale.htm>.

SOTTOMISURA 6.2**CONSERVAZIONE DELLE RISORSE****AZIONE 6 – INCENTIVAZIONE DELLE COLTURE A FINI ENERGETICI (CE)****PREMESSA**

NELLA PRESENTE APERTURA TERMINI NON È CONTEMPLATA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE INIZIALI PER L'AZIONE 6 – 'INCENTIVAZIONE DELLE COLTURE A FINI ENERGETICI (CE)'.

NEI CONFRONTI DELLA MEDESIMA AZIONE È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONFERMA E/O AGGIORNAMENTO DEGLI IMPEGNI INIZIALI ASSUNTI NELLA CAMPAGNA 2000-2001, AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1257/99.

1. OBIETTIVI DELL'AZIONE

Diffusione di colture agricole poliennali specializzate a fini energetici.

Riduzione della diffusione dei nitrati e dei residui dei principi attivi nelle acque di falda e superficiali

Incremento del tenore in sostanza organica dei terreni.

Miglioramento della diversificazione del paesaggio agrario.

Incremento della biodiversità e della disponibilità di "habitat" per la fauna selvatica.

2. CONTENUTI DELL'AZIONE

Il beneficiario si impegna a piantare e mantenere colture agricole specializzate poliennali a fini energetici, quali Arundo donax, Miscanthus, Populus s.p., Robinia pseudoacacia, Platanus hybrida ecc.

Condizioni:

- Superficie minima: 5.000 mq di SAU;
- Rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla restante superficie aziendale;
- Durata impegno: colture erbacee poliennali: 10 anni;
colture arboree: 20 anni.
- **Effettivo utilizzo della biomassa a fini energetici:**
 - colture erbacee poliennali: contratto, registrato, decennale di cessione della biomassa prodotta ad un impianto di trasformazione in energia;
 - colture arboree: contratto, registrato, decennale di cessione della biomassa prodotta ad un impianto di trasformazione in energia. Al termine della prima frazione decennale l'impegno potrà continuare, sino al raggiungimento del ventesimo anno, in presenza del rinnovo del contratto menzionato.
In alternativa, il produttore può fornire la dimostrazione dell'utilizzo aziendale a fini energetici in impianti ad alta efficienza.
- Colture erbacee poliennali:
nella preparazione del terreno è prescritta la concimazione organica di fondo, da effettuarsi con letame maturo nella quantità minima di 200 q.li ad ettaro e massima di 400 q.li ad ettaro;
- dal secondo anno in poi l'impianto dovrà essere sottoposto ad uno o due tagli annuali;
- non è ammesso il diserbo.
- Colture arboree:

- nella preparazione del terreno è prescritta esclusivamente la concimazione organica di fondo, da effettuarsi con letame nella quantità massima di 800 q.li ad ettaro. Successivamente è consentita la fertilizzazione organico-minerale ogni 2-5 anni;
- le modalità d'impianto dovranno consentire la meccanizzazione delle successive fasi colturali e di raccolta;
- l'impianto dovrà esser governato a ceduo con turno di 2-5 anni;
- è ammesso il diserbo post impianto in pre-emergenza con composti antigerminello.

Impiego dell'Ammendante Compostato di Qualità (ACQ).

Nella concimazione organica di fondo, nel rispetto della normativa vigente in materia, può essere impiegato anche l'Ammendante Compostato di Qualità (ACQ) con marchio "Compost Veneto", così come definito dalla D.G.R. 10 marzo 2000, n. 766.

Impegni assunti nella campagna 2000-2001

Per quanti hanno presentato domanda iniziale di contributo ai sensi della DGR 3623 del 17.11.2000, la cessazione dell'impegno, nel corso del periodo 2000-2005, nell'Azione che ha assunto il valore più elevato per l' "indicatore di priorità dell'azione" e che ha, quindi, consentito il percepimento del premio in virtù di una posizione utile assunta dalla domanda del produttore nella graduatoria unica per Misura, comporta la totale restituzione di tutti gli aiuti erogati, a decorrere dal 2001, per la Misura 6 allo stesso produttore. Fanno eccezione le cessazioni d'impegno dovute a causa di forza maggiore, mentre non è fatta eccezione nel caso l'impegno sia stato trasferito ad altro soggetto.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'azione si applica in tutto il territorio regionale.

4. CATEGORIA DEI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C., così come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

5. IMPORTO DEGLI AIUTI

Premio:

- colture erbacee poliennali: 600 euro/ha/anno più l'incentivo del 20% pari a 120 euro/ha/anno;
- colture arboree: 900 euro/ha/anno per i primi 10 anni;
700 euro/ha/anno per i successivi 10 anni.

Le procedure per l'erogazione degli aiuti sono indicate dalle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore

6. DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La documentazione essenziale da allegare all'atto di presentazione di tutte le tipologie di domande è indicata dal "Documento di indirizzo generale" allegato alla DGR 3741/03, e dalle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

Nel caso di cambio di beneficiario è necessario presentare da parte del subentrante i seguenti documenti (se non presenti nel fascicolo aziendale):

- documentazione attestante il titolo di conduzione delle superfici interessate dal periodo di impegno rimanente, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale;
- visure catastali, nei casi diversi dalla conduzione in proprietà.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CORSO D'ISTRUTTORIA

Nel corso dell'istruttoria il produttore dovrà presentare alla struttura competente (SPA, CAA) la sottoelencata documentazione:

- solo per le nuove superfici, la planimetria catastale dell'azienda, con evidenziate le diverse colture distinte per singolo mappale.

La Struttura competente può richiedere, se necessario la presentazione delle visure catastali aggiornate per la presentazione delle domande di sostegno, dei mappali interessati agli aiuti.

8. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER I CONTROLLI

Con nota del 21 giugno 2000, prot. n. 3399, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha indicato che trova applicazione la normativa nazionale, che prevede per il beneficiario tempi di conservazione della documentazione amministrativa per almeno cinque anni dalla chiusura del procedimento amministrativo; la conclusione dello stesso procedimento coincide con la conclusione dell'ultimo anno di impegno.

Ai sensi dell'articolo 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290, e della DGR 31.1.2003, n. 136, anche per l'applicazione delle Normali Buone Pratiche Agricole, è fatto obbligo ai beneficiari di:

1. conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 24, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;
2. conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'utilizzo:
 - i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione, espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
 - la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

9. CONTROLLI

a) Contenuti dei controlli

Aspetti da verificare:

- superficie oggetto d'impegno pari ad almeno mq. 5.000 di SAU;
- coinvolgimento della superficie aziendale oggetto di impegno;
- presenza della documentazione richiesta (Contratti registrati decennali di cessione della biomassa prodotta ad un impianto di trasformazione o, in alternativa per le sole colture arboree, la dimostrazione dell'utilizzo aziendale a fini energetici in impianti ad alta efficienza);
- rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla restante superficie aziendale;
- in particolare, per la restante superficie aziendale, non oggetto di impegno e di contributo, rispetto degli obblighi di cui all'art. 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290 in materia di documentazione e presenza di un registro dei trattamenti debitamente compilato A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).
- rispetto dei Contenuti e delle Condizioni dell'Azione.

b) Principi di valutazione

La verifica del rispetto dei Contenuti e delle Condizioni dà luogo ad una valutazione specifica che **non** si cumula agli effetti relativi alle eventuali discordanze delle superfici. In altri termini, la

decadenza per l'eventuale inadempienza tecnica si applica disgiuntamente da quella relativa alle superfici.

All'interno dei Contenuti e delle Condizioni vengono individuati un insieme di vincoli o obblighi da valutare; nel presente paragrafo "Controlli" i vincoli/obblighi vengono suddivisi fra impegni essenziali e impegni accessori. Inoltre gli impegni sono ulteriormente suddivisi in "aziendali" (riferiti all'azienda nel suo insieme) e "specifici di coltura".

c) Impegni essenziali

c.1) Aziendali (riguardano l'intera azienda)

Rispetto del vincolo minimo di superficie oggetto d'impegno, pari a mq. 5.000 di SAU.

c.2) Specifici di coltura.

c.2.1) Colture erbacee:

- esclusione del diserbo.

c.2.2) Colture arboree:

- le modalità d'impianto dovranno consentire la meccanizzazione delle successive fasi colturali e di raccolta;
- l'impianto dovrà esser programmato a ceduo con turno di 2-5 anni.

SOTTOMISURA 6.3

MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ

AZIONE 7 – ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE (RE)

PREMESSA

NELLA PRESENTE APERTURA TERMINI NON È CONTEMPLATA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE INIZIALI PER L'AZIONE 7 – 'ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE (RE)'.

NEI CONFRONTI DELLA MEDESIMA AZIONE È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONFERMA E/O AGGIORNAMENTO DEGLI IMPEGNI INIZIALI ASSUNTI NELLA CAMPAGNA 2002-2003, AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1257/99.

1. OBIETTIVI DELL' AZIONE

Tutela e conservazione della diversità genetica di razze appartenenti alle specie bovine, equine, ovine e avicole che sono tradizionalmente allevate nel Veneto e, attualmente, a rischio di estinzione. La tutela avviene tramite il sostegno all'allevamento di razze animali locali, tipiche dell'ambiente agricolo veneto, che svolgano funzioni positive nel mantenimento delle caratteristiche ambientali.

2. CONTENUTI DELL'AZIONE

- Periodo di impegno: 5 anni.
- Ai sensi del PSR possono accedere all'aiuto le aziende che allevano le sottoelencate razze animali locali in via di estinzione:
 - Bovini: razza Burlina, razza Rendena.
 - Equini: cavallo di razza Norica, cavallo da TPR, cavallo Maremmano.
 - Ovini: razza Alpagota, Lamonese, Brogna.
 - Avicoli: Gallina Polverara.

Condizioni:

- Iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico di razza.
Nel caso della Gallina Polverara vige l'obbligo d'iscrizione all'Albo degli Allevatori riconosciuti, istituito presso il Comune di Polverara (PD).
- Il beneficiario, per fruire dell'aiuto, si impegna ad allevare il bestiame appartenente alle sopra citate razze in pericolo di estinzione, effettuandone la regolare e fisiologica riproduzione in purezza. Nel caso di non iscrizione all'Associazione Allevatori il richiedente dovrà aderire ad un programma coordinato di recupero.
- Rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla superficie aziendale.

Il premio è corrisposto per ciascun anno in funzione del numero di Unità Bovina Adulta (UBA) allevate. Salvo gli opportunamente documentati casi di forza maggiore, la riduzione del numero dei soggetti allevati per i quali si richiede il premio comporta la restituzione degli aiuti percepiti per i capi ridotti.

È tuttavia consentito il trasferimento dei capi ad altro soggetto, purché questi rilevi anche gli obblighi previsti dalla presente Azione, già sottoscritti dal beneficiario.

L'allevamento degli animali delle specie indicate nella presente Azione, dovrà essere effettuato in funzione delle caratteristiche di ciascuna specie, secondo le esigenze alimentari e fisiologiche

specifiche. In proposito dovranno essere rispettati i “Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali”, che sono definiti dall’Allegato n. 2 al Piano di Sviluppo Rurale.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

Applicazione in tutto il territorio regionale.

4. CATEGORIA DEI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del C.C., così come sostituito dall’art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all’azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

5. IMPORTO DEGLI AIUTI

Aiuto: 120 euro/UBA/anno.

La condizione minima per la presentazione della domanda è il possesso di 1 UBA.

Per la Gallina Polverara il coefficiente di trasformazione da capi a UBA è pari a 71 capi adulti per UBA.

Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario sono indicati, ai sensi dell’articolo 24, punto 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e in conformità all’art. 18 del regolamento (CE) 817/2004, dall’allegato al medesimo regolamento (CE) n. 1257/1999.

Le procedure per l’erogazione degli aiuti sono descritte nelle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore .

6. DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La documentazione essenziale da allegare all’atto di presentazione di tutte le tipologie di domande è indicata nelle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CORSO D’ISTRUTTORIA

Nel corso dell’istruttoria il produttore dovrà presentare alla struttura competente (SPA, CAA) la sottoelencata documentazione:

- certificato d’iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico di razza o all’albo allevatori (solo nel caso di cambio di beneficiario).

La struttura competente può richiedere, se necessario, la presentazione delle visure catastali aggiornate dei mappali dell’ azienda.

8. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER I CONTROLLI

La documentazione da conservare in azienda per i controlli è costituita da:

- certificato d’iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico di razza o all’albo allevatori.

Con nota del 21 giugno 2000, prot. n. 3399, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha indicato che trova applicazione la normativa nazionale, che prevede per il beneficiario tempi di conservazione della documentazione amministrativa per almeno cinque anni dalla chiusura del procedimento amministrativo; la conclusione dello stesso procedimento coincide con la conclusione dell’ultimo anno di impegno.

Ai sensi dell’articolo 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290, e della DGR 31.1.2003, n. 136, anche per l’applicazione delle Normali Buone Pratiche Agricole, è fatto obbligo ai beneficiari di:

1. conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 24, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;
2. conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'utilizzo:
 - i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione, espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
 - la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

9. CONTROLLI

a) Contenuto dei controlli

Aspetti da verificare:

- allevamento di specie animali in via di estinzione, secondo le esigenze alimentari e fisiologiche specifiche;
- mantenimento del numero complessivo di soggetti allevati per i quali si è richiesto il premio;
- riproduzione in purezza;
- in particolare, per la restante superficie aziendale, non oggetto di impegno e di contributo, rispetto degli obblighi di cui all'art. 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290, in materia di documentazione e presenza di un registro dei trattamenti debitamente compilato. A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

b) Principi di valutazione

- All'interno dei Contenuti e delle Condizioni dell'Azione vengono individuati un insieme di vincoli o obblighi da valutare; questi vincoli/obblighi danno luogo ad impegni essenziali.

c) Impegni essenziali

- Allevamento di specie animali in via di estinzione, secondo le esigenze alimentari e fisiologiche specifiche.
- Mantenimento del numero complessivo di soggetti allevati per i quali si è richiesto il premio.
- Riproduzione in purezza.
- Rispetto delle Normali Buone Pratiche Agricole sulla superficie aziendale.

AZIONE 8 – RIPRISTINO E CONSERVAZIONE BIOTOPHI E ZONE UMIDE (BZU).**PREMESSA**

NELLA PRESENTE APERTURA TERMINI NON È CONTEMPLATA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE INIZIALI PER L'AZIONE 8 – 'RIPRISTINO E CONSERVAZIONE BIOTOPHI E ZONE UMIDE (BZU)'.

NEI CONFRONTI DELLA MEDESIMA AZIONE È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONFERMA E/O AGGIORNAMENTO DEGLI IMPEGNI INIZIALI ASSUNTI NELLA CAMPAGNA 1999-2000, AI SENSI DEL REG. (CEE) N. 2078/92, E NELLA CAMPAGNA 2000-2001, AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1257/99.

1. OBIETTIVI DELL'AZIONE

Conservare la diversità genetica attraverso il mantenimento di ambienti ad alto valore naturale (biotopi, zone umide) inseriti in aree agricole, tutelando la fauna selvatica e la flora autoctona.

L'impegno è, altresì, rivolto a ristabilire una situazione di equilibrio ambientale attualmente minacciata.

2. CONTENUTI DELL'AZIONE

Interventi di salvaguardia e manutenzione di:

- risorgive e fontanili;
- bacini di acqua stagnante di origine naturale o seminaturale;
- colonie di nidificazione e dormitori per l'avifauna;
- biotopi di rilevanza naturalistica: torbiere, prati umidi, paleoalvei, residui di antichi sistemi dunali ed altri.

Condizioni:

- la superficie massima ammissibile, comprensiva della fascia di rispetto: è pari ad ha 2. Tale superficie nell'ambito lagunare vallivo è estensibile a ha 10;
- sulla restante superficie aziendale è obbligatorio il rispetto della Normale Buona Pratica Agricola;
- divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere.
- esclusione dell'uso di concimi e/o di fitofarmaci nelle fasce di rispetto e nelle superfici oggetto di impegno.
- presentazione di un progetto aziendale redatto da un tecnico agrario o forestale;
- durata impegno: 10 anni.

Impegni assunti nella campagna 2000-2001

Per quanti hanno presentato domanda iniziale di contributo ai sensi della DGR 3623 del 17.11.2000, la cessazione dell'impegno, nel corso del periodo 2000-2005, nell'Azione che ha assunto il valore più elevato per l' "indicatore di priorità dell'azione" e che ha, quindi, consentito il percepimento del premio in virtù di una posizione utile assunta dalla domanda del produttore nella graduatoria unica per Misura, comporta la totale restituzione di tutti gli aiuti erogati, a decorrere dal 2001, per la Misura 6 allo stesso produttore. Fanno eccezione le cessazioni d'impegno dovute a causa di forza maggiore, mentre non è fatta eccezione nel caso l'impegno sia stato trasferito ad altro soggetto.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

Applicazione in tutto il territorio regionale.

4. CATEGORIA DEI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del C.C., così come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

5. IMPORTO DEGLI AIUTI

Premio pari a 450 euro/ha.

Il premio è limitato alla superficie del biotopo o della zona umida con relative fasce di rispetto, la cui larghezza massima è pari a m. 10.

Il produttore che, oltre ad aderire alla presente azione, sottoscrive una delle azioni AI o AB, beneficerà, in aggiunta al premio previsto per la stessa azione BZU, dell'incentivo del 10% del premio per gli altri impegni, compatibilmente con i massimali previsti dall'art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.

Le procedure per l'erogazione degli aiuti sono descritte nelle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

6. DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La documentazione essenziale da allegare all'atto di presentazione di tutte le tipologie di domande è indicata nelle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

Nel caso di cambio di beneficiario è necessario presentare da parte del subentrante i seguenti documenti (se non presenti nel fascicolo aziendale):

- documentazione attestante il titolo di conduzione delle superfici interessate dal periodo di impegno rimanente, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale;
- visure catastali, nei casi diversi dalla conduzione in proprietà.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CORSO D'ISTRUTTORIA

Nel corso dell'istruttoria il produttore dovrà presentare alla Struttura competente (SPA, CAA) la sottoelencata documentazione:

- solo per le nuove superfici, la planimetria catastale dell'azienda, con evidenziate le diverse colture distinte per singolo mappale.

La Struttura competente può richiedere, se necessario la presentazione delle visure catastali aggiornate per la presentazione delle domande di sostegno, dei mappali interessati agli aiuti.

8. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER I CONTROLLI

Con nota del 21 giugno 2000, prot. n. 3399, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha indicato che trova applicazione la normativa nazionale, che prevede per il beneficiario tempi di conservazione della documentazione amministrativa per almeno cinque anni dalla chiusura del procedimento amministrativo; la conclusione dello stesso procedimento coincide con la conclusione dell'ultimo anno di impegno.

Ai sensi dell'articolo 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290, e della DGR 31.1.2003, n. 136, anche per l'applicazione delle Normali Buone Pratiche Agricole, è fatto obbligo ai beneficiari di:

1. conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 24, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;
2. conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'utilizzo:
 - i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione, espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;

- la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

9. CONTROLLI

a) Contenuto dei controlli

Aspetti da verificare:

- presenza della eventuale documentazione richiesta;
- coinvolgimento della superficie aziendale oggetto di impegno;
- rispondenza dell'iniziativa in atto con la documentazione progettuale presentata;
- rispetto della Normale Buona Pratica Agricola sulla restante superficie aziendale.
- in particolare, per la restante superficie aziendale, non oggetto di impegno e di contributo, rispetto degli obblighi di cui all'art. 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290, in materia di documentazione e presenza di un registro dei trattamenti debitamente compilato. A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

b) Principi di valutazione

La verifica del rispetto dei Contenuti e delle Condizioni dell'Azione dà luogo ad una valutazione specifica che **non** si cumula agli effetti relativi alle eventuali discordanze delle superfici. In altri termini, la decadenza per l'eventuale inadempienza tecnica si applica disgiuntamente da quella relativa alle superfici.

All'interno dei Contenuti e delle Condizioni dell'Azione vengono individuati un insieme di vincoli o obblighi da valutare; questi vincoli/obblighi vengono suddivisi fra impegni essenziali e impegni accessori.

c) Impegni essenziali

- Conservazione di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio (per es.: colonie di nidificazione, dormitori per l'avifauna, biotopi di rilevanza naturalistica, torbiere, prati umidi, paleoalvei, residui di antichi sistemi dunali, bacini di acqua stagnante di origine naturale o seminaturale, risorgive e fontanili).
- Vincolo massimo di superficie ammissibile.
- Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere.
- Esclusione dell'uso di concimi e/o di fitofarmaci nelle fasce di rispetto e nelle superfici oggetto di impegno.
- Rispetto delle Normali Buone Pratiche Agricole sulla superficie aziendale.

d) Impegni accessori

- Creazione e/o mantenimento di una fascia di rispetto secondo le previsioni progettuali:
 - inadempienza = 5%.
- Mantenimento, durante tutto l'anno, di un adeguato livello idrico in bacini di acqua stagnante di origine naturale o seminaturale:
 - inadempienza = 10%.

AZIONE 9 – MESSA A RIPOSO PLURIENNALE (MR)**PREMESSA**

NELLA PRESENTE APERTURA TERMINI NON È CONTEMPLATA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE INIZIALI PER L'AZIONE 9 – 'MESSA A RIPOSO PLURIENNALE, (MR)'.

NEI CONFRONTI DELLA MEDESIMA AZIONE È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONFERMA E/O AGGIORNAMENTO DEGLI IMPEGNI INIZIALI ASSUNTI NELLA CAMPAGNA 1999-2000, AI SENSI DEL REG. (CEE) N. 2078/92, E NELLA CAMPAGNA 2000-2001, AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1257/99.

1. OBIETTIVI DELL'AZIONE

La messa a riposo di terreni precedentemente coltivati è finalizzata a:

- ridurre la presenza di residui di fitofarmaci nutrienti di origine agricola (N in particolare) nelle acque sotterranee e di superficie, a tutela della risorsa idrica e idropotabile e per la prevenzione di fenomeni di eutrofizzazione;
- ripristinare habitat per la sopravvivenza e la riproduzione di uccelli (Direttiva 79/409) e la salvaguardia della biodiversità (92/43/CEE);
- incentivare la realizzazione di attività di tipo didattico-culturale-turistico mediante la rinaturalizzazione ambientale e paesaggistica di superfici agricole e/o la realizzazione di percorsi e itinerari naturalistici.

2. CONTENUTI DELL'AZIONE

Messa a riposo per 10 anni di terreni precedentemente coltivati con destinazione a scopi di carattere ambientale quali:

- destinazione aree per fitodepurazione e casse di espansione per attenuare i fenomeni di piena;
- destinazione a prato permanente delle aree di rispetto dei punti di approvvigionamento idropotabile;
- destinazione superfici a finalità agricola - didattico - ambientale all'interno di aziende agricole;
- destinazione aree per rinaturalizzazione ambientale a finalità faunistica;
- creazione di reti ecologiche.

Condizioni:

- rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla restante superficie aziendale;
- progetto di intervento redatto da un tecnico agrario o forestale, comprensivo di un programma di gestione e conservazione;
- divieto utilizzo fitofarmaci, diserbanti, concimi chimici e reflui zootecnici;
- durata impegno: 10 anni;
- possono essere oggetto di messa a riposo pluriennale le superfici che nell'ultimo triennio sono state coltivate;
- non è consentita la produzione di reddito nelle superfici interessate alla presente Azione;
- i proprietari non possono presentare domanda per altri aiuti a carico delle superfici interessate alla presente Azione.

Impegni assunti nella campagna 2000-2001

Per quanti hanno presentato domanda iniziale di contributo ai sensi della DGR 3623 del 17.11.2000, la cessazione dell'impegno, nel corso del periodo 2000-2005, nell'Azione che ha assunto il valore più elevato per l' "indicatore di priorità dell'azione" e che ha, quindi, consentito il percepimento del premio in virtù di una posizione utile assunta dalla domanda del produttore nella graduatoria unica per

Misura, comporta la totale restituzione di tutti gli aiuti erogati, a decorrere dal 2001, per la Misura 6 allo stesso produttore. Fanno eccezione le cessazioni d'impegno dovute a causa di forza maggiore, mentre non è fatta eccezione nel caso l'impegno sia stato trasferito ad altro soggetto.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

Tutto il territorio regionale.

4. CATEGORIA DEI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C., così come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

5. IMPORTI DEGLI AIUTI

Premio 600 euro/ettaro/anno.

Il produttore che, oltre ad aderire alla presente azione, sottoscrive una delle azioni AI o AB, beneficerà, in aggiunta al premio previsto per la stessa azione MR, dell'incentivo del 10% del premio per gli altri impegni, compatibilmente con i massimali previsti dall'art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.

Le procedure per l'erogazione degli aiuti sono descritte nelle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

6. DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La documentazione essenziale da allegare all'atto di presentazione di tutte le tipologie di domande è indicata nelle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

Nel caso di cambio di beneficiario è necessario presentare da parte del subentrante i seguenti documenti (se non presenti nel fascicolo aziendale):

- documentazione attestante il titolo di conduzione delle superfici interessate dal periodo di impegno rimanente, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale;
- visure catastali, nei casi diversi dalla conduzione in proprietà.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CORSO D'ISTRUTTORIA

Nel corso dell'istruttoria il produttore dovrà presentare alla Struttura competente (SPA, CAA) la sottoelencata documentazione:

- alla stessa data deve pervenire, solo per le nuove superfici, la planimetria catastale dell'azienda, con evidenziate le diverse colture distinte per singolo mappale.

La Struttura competente può richiedere, se necessario la presentazione delle visure catastali aggiornate per la presentazione delle domande di sostegno, dei mappali interessati agli aiuti.

8. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER I CONTROLLI

Con nota del 21 giugno 2000, prot. n. 3399, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha indicato che trova applicazione la normativa nazionale, che prevede per il beneficiario tempi di conservazione della documentazione amministrativa per almeno cinque anni dalla chiusura del procedimento amministrativo; la conclusione dello stesso procedimento coincide con la conclusione dell'ultimo anno di impegno.

Ai sensi dell'articolo 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290, e della DGR 31.1.2003, n. 136, anche per l'applicazione delle Normali Buone Pratiche Agricole, è fatto obbligo ai beneficiari di:

1. conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 24, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;
2. conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'utilizzo:
 - i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione, espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
 - la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

9. CONTROLLI

a) Contenuto dei controlli

Aspetti da verificare:

- presenza della documentazione richiesta;
- rispondenza dell'impegno assunto sull'insieme delle particelle interessate dall'Azione;
- coltivazione nell'ultimo triennio delle superfici interessate all'Azione;
- inesistenza di produzione di reddito delle superfici interessate all'Azione;
- in particolare, per la restante superficie aziendale, non oggetto di impegno e di contributo, rispetto degli obblighi di cui all'art. 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290 in materia di documentazione e presenza di un registro dei trattamenti debitamente compilato. A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

b) Principi di valutazione

La verifica del rispetto dei Contenuti e delle Condizioni dell'Azione dà luogo ad una valutazione specifica che **non** si cumula agli effetti relativi alle eventuali discordanze delle superfici. In altri termini, la decadenza per l'eventuale inadempienza tecnica si applica disgiuntamente da quella relativa alle superfici.

All'interno dei Contenuti e delle Condizioni dell'Azione vengono individuati un insieme di vincoli o obblighi da valutare; questi vincoli/obblighi vengono suddivisi fra impegni essenziali e impegni accessori.

c) Impegni essenziali

- Realizzazione degli interventi secondo le modalità previste dall'Azione e dal progetto di intervento presentato dal produttore.
- Divieto di commercializzazione delle produzioni ottenute dalle superfici oggetto di intervento.
- Divieto di utilizzazione di fitofarmaci, diserbanti, concimi chimici e reflui zootecnici.
- Rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla restante superficie aziendale.

d) Impegni accessori

- Controllo della copertura vegetale secondo le modalità indicate nel progetto:
 - inadempienza = 5%.
- Comunicazione tempestiva ai competenti Uffici regionali, delle eventuali modifiche e variazioni apportate all'intervento previsto:
 - inadempienza = 10%.

- Non effettuazione del pascolo di bestiame sulle superfici oggetto dell'impegno:
 - inadempienza = 5%.

SOTTOMISURA 6.4

CURA E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO

AZIONE 11 – CONSERVAZIONE PRATI STABILI DI PIANURA, CONVERSIONE SEMINATIVI IN PRATI STABILI (PPS)

PREMESSA

NELLA PRESENTE APERTURA NON È CONTEMPLATA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE INIZIALI PER L' AZIONE 11 – 'CONSERVAZIONE PRATI STABILI DI PIANURA, CONVERSIONE SEMINATIVI IN PRATI STABILI, (PPS)'.

È CONTEMPLATA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONFERMA E/O AGGIORNAMENTO DEGLI IMPEGNI INIZIALI ASSUNTI AI SENSI DEL REG. (CE) N.1257/99 NELLA CAMPAGNA 2004-2005, LIMITATAMENTE ALLE DOMANDE DI CONSERVAZIONE PRATI.

1. OBIETTIVI DELL'AZIONE

- Tutela delle risorse idriche e potabili a servizio delle popolazioni della pianura padano-veneta.
- Salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee.
- Tutela di ambiti di rilevanza paesaggistica.
- Promozione sistemi di coltivazione estensivi.
- Conservazione ed incremento della presenza storica dei prati stabili.
- Diminuzione delle superfici interessate a seminativo ed incremento delle superfici a prato.

2. CONTENUTI DELL'AZIONE

- Conservazione delle superfici investite a prato permanente.
- Conversione dei seminativi in prati polifiti permanenti.
- Durata impegno: 5 anni.

Condizioni conservazione:

- rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla restante superficie aziendale;
- obbligo di adottare sistemi di lotta contro le infestanti;
- divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- al fine di salvaguardare la fauna, le operazioni di sfalcio dovranno procedere dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno, dando così agli animali presenti la possibilità di una via di fuga. Particolare attenzione dovrà essere posta alla regolazione degli organi di taglio in modo da preservare l'integrità degli eventuali nidi presenti;
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale;
- obbligo bilancio dell'azoto sulla base del carico animale dell'azienda – Allegato n. B2;
- impiego di liquami secondo la vigente normativa; eventuali eccedenze di azoto di origine animale devono essere allocate all'esterno dell'azienda, sempre nel rispetto della stessa normativa;
- divieto di concimazione lungo i corsi d'acqua in una fascia della larghezza di m 5;
- la presenza di siepi, per la lunghezza minima di 80 metri lineari per ha di prato, comporta il riconoscimento di un incentivo pari a 70 euro/ettaro/anno;
- le attività di mantenimento devono essere descritte in un apposito piano aziendale agroambientale e il beneficiario deve tenere un registro aziendale dove annotare sistematicamente e cronologicamente le operazioni colturali, la quantità e il tipo di prodotti impiegati e le produzioni ottenute.

Condizioni conversione. Oltre alle condizioni previste per la conservazione si aggiungono le seguenti:

- i terreni debbono essere stati coltivati a seminativo nel triennio precedente a quello di impegno;
- il beneficiario deve realizzare la riconversione entro il 30 giugno del primo anno d'impegno e mantenere la stessa destinazione d'uso per tutto l'impegno previsto (5 anni);
- presentazione piano di ripristino;
- semina miscuglio polifita;
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale.

L'adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:

- a. almeno 5 aziende che aderiscano all'azione PPS;
- b. superficie aziendale a prato di almeno 50 ettari;
- c. centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 1,0 km;
- d. esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto di aggregazione a firma di un tecnico agrario o forestale, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende coinvolte.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

Ambiti territoriali di applicazione: nella pianura padano-veneta le Zone Omogenee di Programmazione n. 3 e n. 4, definite dal Programma Pluriennale Regionale di attuazione del Reg. (CE) 2078/92.

4. CATEGORIA DEI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C., così come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

5. IMPORTI DEI PREMI

| VOCI DI COSTO | IMPORTO PREMIO euro/ha/anno | AIUTO SUPPLEMENTARE PER LA PRESENZA DI SIEPI (art. 52 Reg. 1257/99) euro/ha/anno |
|--|------------------------------------|---|
| Conservazione prati | 450 | 70 |
| Conversione dei seminativi in prati | 600 | |

Le procedure per l'erogazione degli aiuti sono descritte nelle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

6. DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La documentazione essenziale da allegare all'atto di presentazione di tutte le tipologie di domande è indicata nelle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

Nel caso di cambio di beneficiario è necessario presentare da parte del subentrante i seguenti documenti (se non presenti nel fascicolo aziendale):

- documentazione attestante il titolo di conduzione delle superfici interessate dal periodo di impegno rimanente, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale;
- visure catastali, nei casi diversi dalla conduzione in proprietà.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CORSO D'ISTRUTTORIA

Nel corso dell'istruttoria il produttore dovrà presentare alla Struttura competente (SPA, CAA) la sottoelencata documentazione:

- solo per le nuove superfici, la planimetria catastale dell'azienda, con evidenziate le diverse colture distinte per singolo mappale.

La Struttura competente può richiedere, se necessario la presentazione delle visure catastali aggiornate per la presentazione delle domande di sostegno, dei mappali interessati agli aiuti.

8. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER I CONTROLLI

La documentazione da conservare in azienda per i controlli è costituita da:

- bilancio dell'azoto sulla base del carico animale dell'azienda.
- registro aziendale (Allegato n. B5) con l'annotazione sistematica e cronologica delle operazioni colturali, la quantità e il tipo di prodotti impiegati e le produzioni ottenute.

Con nota del 21 giugno 2000, prot. n. 3399, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha indicato che trova applicazione la normativa nazionale, che prevede per il beneficiario tempi di conservazione della documentazione amministrativa per almeno cinque anni dalla chiusura del procedimento amministrativo; la conclusione dello stesso procedimento coincide con la conclusione dell'ultimo anno di impegno.

Ai sensi dell'articolo 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290, e della DGR 31.1.2003, n. 136, anche per l'applicazione delle Normali Buone Pratiche Agricole, è fatto obbligo ai beneficiari di:

1. conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 24, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;
2. conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'utilizzo:
 - i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione, espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
 - la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

9. CONTROLLI

a) Contenuto dei controlli

Aspetti da verificare:

- presenza della documentazione richiesta;
- rispondenza degli impegni assunti sull'insieme delle particelle interessate dall'Azione;
- coinvolgimento della superficie aziendale oggetto di impegno;
- coltivazione a seminativo nell'ultimo triennio delle superfici interessate alla conversione.
- in particolare, per la restante superficie aziendale, non oggetto di impegno e di contributo, rispetto degli obblighi di cui all'art. 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290 in materia di documentazione e presenza di un registro dei trattamenti debitamente compilato. A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

b) Principi di valutazione

La verifica del rispetto dei Contenuti e delle Condizioni dell'Azione dà luogo ad una valutazione specifica che **non** si cumula agli effetti relativi alle eventuali discordanze delle superfici. In altri termini, la decadenza per l'eventuale inadempienza tecnica si applica disgiuntamente da quella relativa alle superfici.

All'interno dei Contenuti e delle Condizioni dell'Azione vengono individuati un insieme di vincoli o obblighi da valutare; questi vincoli/obblighi vengono suddivisi fra impegni essenziali e impegni accessori.

c) Impegni essenziali**c1) Conservazione**

- Rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla restante superficie aziendale;
- Tenuta delle documentazioni richieste (registro aziendale, documentazione relativa al carico zootecnico e/o alla distribuzione di effluenti, ecc.).
- Effettiva conservazione della superficie a prato.
- Divieto d'impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti.
- Obbligo conservazione di elementi d'interesse paesaggistico ambientale.
- Obbligo bilancio dell'azoto sulla base del carico animale dell'azienda.

c2) Conversione

- Rispetto degli impegni essenziali previsti per la conservazione.
- Realizzazione della conversione entro il 30 giugno del primo anno d'impegno.
- Coltivazione a seminativo nell'ultimo triennio delle superfici interessate alla conversione.

d) Impegni accessori

- Aggiornamento (ritardo max ammesso entro 15 gg) della documentazione richiesta; il ritardo è accettato in caso di disponibilità di registrazioni sostitutive;
 - inadempienza = 5%.
- Controllo delle essenze vegetali infestanti con esclusione di impiego di presidi fitosanitari e diserbanti:
 - inadempienza = 10%.
- Gestione degli effluenti di allevamento in conformità alle modalità definite dal programma regionale:
 - inadempienza = 10%.

AZIONE 12 – CONSERVAZIONE E RECUPERO DI PRATI E PASCOLI DI COLLINA E MONTAGNA (PP)**PREMESSA**

NELLA PRESENTE APERTURA TERMINI PER L'AZIONE 12 – 'CONSERVAZIONE E RECUPERO DI PRATI E PASCOLI DI COLLINA E MONTAGNA (PP)', NON È CONTEMPLATA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE INIZIALI.

NEI CONFRONTI DELLA MEDESIMA AZIONE È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONFERMA E/O AGGIORNAMENTO DEGLI IMPEGNI INIZIALI ASSUNTI NELLE CAMPAGNE 2002-2003 E 2004-2005, AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1257/99.

1. OBIETTIVI DELL'AZIONE

- Tutela di ambiti di rilevanza paesaggistica.
- Conservazione della fruibilità del territorio a fini turistico-ambientali.
- Tutela del territorio dai fenomeni dell'abbandono, dell'erosione e del dissesto idrogeologico.
- Regimazione dello scorrimento delle acque meteoriche attraverso la cura dei prati e dei pascoli.

2. CONTENUTI DELL'AZIONE

- Conservazione e recupero delle superfici a pascolo e prato-pascolo.
- Conservazione delle superfici investite a prato permanente.
- Durata impegno: 5 anni.

Condizioni conservazione:

Pascoli e prati pascoli:

- rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla restante superficie aziendale;
- pulizia annuale da erbe e arbusti infestanti;
- cura della viabilità d'accesso e interna, delle opere di regimazione delle acque.
- divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- carico massimo pascolamento 1,4 UBA;
- carico minimo pascolamento 0,4 UBA;
- divieto di fertilizzazione chimica;
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale.

Prati:

- cura della viabilità d'accesso e interna, delle opere di regimazione delle acque;
- impiego di liquami secondo la vigente normativa; eventuali eccedenze di azoto di origine animale devono essere allocate all'esterno dell'azienda, sempre nel rispetto della stessa normativa;
- divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale;
- obbligo bilancio dell'azoto sulla base del carico animale dell'azienda;
- divieto di concimazione lungo i corsi d'acqua in una fascia della larghezza di m 5.

Condizioni recupero prati-pascoli e pascoli abbandonati:

- rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla restante superficie aziendale;
- obbligo di effettuare almeno uno sfalcio all'anno. In alternativa, è consentito il recupero mediante pascolamento con animali di sufficiente rusticità e adattabilità;
- obbligo di ripulire da arbusti il terreno, nel rispetto delle indicazioni tecniche impartite dai Servizi Forestali, Enti Parco o altri Enti preposti;
- cura della viabilità d'accesso e interna, delle opere di regimazione delle acque;
- obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale;

- divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti.
- L'adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
 - a) almeno 5 aziende che aderiscano all'azione PP;
 - b) superficie aziendale a prato di almeno 50 ettari.
 - c) centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 1,0 km;
 - d) esistenza di un soggetto aggregante che presenti un progetto di aggregazione a firma di un tecnico agrario o forestale, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende coinvolte.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

Ambiti territoriali di applicazione: collina e montagna.

Aree escluse: zone di pianura (classificazione ISTAT).

4. CATEGORIA DEI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C., così come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola. Associazioni di proprietari privati e cooperative.

In caso di recupero di prato-pascoli e pascoli di montagna abbandonati il premio può essere concesso a beneficiari sostitutivi del proprietario, qualora lo stesso sia non identificabile o irreperibile.

Nel caso delle malghe di proprietà di comuni o di enti pubblici, questi hanno titolo per presentare l'istanza di contributo anche nel caso di successivo subentro nell'impegno da parte di imprenditori agricoli singoli o associati.

5. IMPORTO DEGLI AIUTI

| VOCI DI COSTO | IMPORTO PREMIO euro/ha/anno | |
|--|--|---|
| | Giaciture pianeggianti o poco acclivi: pendenza (%) media della particella catastale ≤ a 10. | Giaciture a pendenza elevata: pendenza (%) media della particella catastale > a 10 |
| Conservazione pascoli | 45 | 84 |
| Ripristino pascoli | 78 | 129 |
| Conservazione prati pascoli e prati | 75 | 145 |
| Ripristino prati pascoli e prati | 104 | 173 |

Per l'adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio, compatibilmente con i massimali indicati dall'art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.

Le procedure per l'erogazione degli aiuti sono descritte nelle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

6. DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La documentazione essenziale da allegare all'atto di presentazione di tutte le tipologie di domande è indicata nelle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

Nel caso di cambio di beneficiario è necessario presentare da parte del subentrante i seguenti documenti (se non presenti nel fascicolo aziendale):

- documentazione attestante il titolo di conduzione delle superfici interessate dal periodo di impegno rimanente, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale;

- visure catastali, nei casi diversi dalla conduzione in proprietà.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CORSO D'ISTRUTTORIA

Nel corso dell'istruttoria il produttore dovrà presentare alla Struttura competente (SPA, CAA) la sottoelencata documentazione:

- solo per le nuove superfici, la planimetria catastale dell'azienda, con evidenziate le diverse colture distinte per singolo mappale.

La Struttura competente può richiedere, se necessario la presentazione delle visure catastali aggiornate per la presentazione delle domande di sostegno, dei mappali interessati agli aiuti.

8. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER I CONTROLLI

La documentazione da conservare in azienda per i controlli è costituita da:

- bilancio dell'azoto di origine animale.

Con nota del 21 giugno 2000, prot. n. 3399, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha indicato che trova applicazione la normativa nazionale, che prevede per il beneficiario tempi di conservazione della documentazione amministrativa per almeno cinque anni dalla chiusura del procedimento amministrativo; la conclusione dello stesso procedimento coincide con la conclusione dell'ultimo anno di impegno.

Ai sensi dell'articolo 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290, e della DGR 31.1.2003, n. 136, anche per l'applicazione delle Normali Buone Pratiche Agricole, è fatto obbligo ai beneficiari di:

1. conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 24, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;
2. conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'utilizzo:
 - i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione, espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
 - la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

9. CONTROLLI

a) Contenuto dei controlli

Aspetti da verificare:

- presenza della documentazione richiesta;
- rispondenza degli impegni assunti sull'insieme delle particelle interessate dall'Azione;
- coinvolgimento della superficie aziendale oggetto di impegno.
- in particolare, per la restante superficie aziendale, non oggetto di impegno e di contributo, rispetto degli obblighi di cui all'art. 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290 in materia di documentazione e presenza di un registro dei trattamenti debitamente compilato. A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

b) Principi di valutazione

La verifica del rispetto dei Contenuti e delle Condizioni dell'Azione dà luogo ad una valutazione specifica che **non** si cumula agli effetti relativi alle eventuali discordanze delle superfici. In altri

termini, la decadenza per l'eventuale inadempienza tecnica si applica disgiuntamente da quella relativa alle superfici.

All'interno dei Contenuti e delle Condizioni dell'Azione vengono individuati un insieme di vincoli o obblighi da valutare; questi vincoli/obblighi vengono suddivisi fra impegni essenziali e impegni accessori.

c) Impegni essenziali

c1) Conservazione pascoli, prati-pascoli

- Rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla restante superficie aziendale;
- Effettiva conservazione delle superfici a pascoli, prati-pascoli.
- Divieto d'impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti.
- Divieto di fertilizzazione chimica.
- Carico massimo di pascolamento di 1,4 UBA.
- Carico minimo pascolamento 0,4 UBA;
- Obbligo conservazione di elementi d'interesse paesaggistico ambientale.

c2) Conservazione prati

- Rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla restante superficie aziendale;
- Effettiva conservazione delle superfici a prati.
- Obbligo bilancio dell'azoto sulla base del carico animale dell'azienda.
- Divieto d'impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti.
- Obbligo conservazione di elementi d'interesse paesaggistico ambientale.
- Utilizzo di liquami secondo la vigente normativa.

c3) Recupero pascoli, prati-pascoli e prati

- Rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla restante superficie aziendale.
- Divieto d'impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti.
- Obbligo conservazione di elementi d'interesse paesaggistico ambientale.
- Realizzazione del recupero entro il primo anno d'impegno.

d) Impegni accessori

- Aggiornamento (ritardo max ammesso entro 15 gg) della documentazione richiesta; il ritardo è accettato in caso di disponibilità di registrazioni sostitutive;
 - inadempienza = 5%.
- Controllo delle essenze vegetali infestanti con esclusione di impiego di presidi fitosanitari e diserbanti:
 - inadempienza = 10%.
- Gestione degli effluenti di allevamento in conformità alle modalità definite dal programma regionale:
 - inadempienza = 10%.

AZIONE 13: INTRODUZIONE E CONSERVAZIONE SIEPI E BOSCHETTI (SB)**PREMESSA**

NELLA PRESENTE APERTURA TERMINI PER L'AZIONE 13 – 'INTRODUZIONE E CONSERVAZIONE SIEPI E BOSCHETTI (SB)', NON È CONTEMPLATA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE INIZIALI.

NEI CONFRONTI DELLA MEDESIMA AZIONE È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONFERMA E/O AGGIORNAMENTO DEGLI IMPEGNI INIZIALI ASSUNTI NELLA CAMPAGNA 2002-2003, AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1257/99.

1. OBIETTIVI DELL'AZIONE

Conservazione e ripristino di elementi naturali e seminaturali caratteristici dell'ambiente rurale, quali siepi, bande boscate, boschetti.

2. CONTENUTI DELL'AZIONE

Interventi:

- Introduzione di siepi, con fascia di rispetto o bande boscate.
- Conservazione di siepi o bande boscate.
- Introduzione di boschetti.
- Conservazione di boschetti.

Condizioni:

- Superficie: minimo 5%; massimo 10% della SAU.
nelle valli da pesca il limite minimo può essere inferiore al 5% della SAU.
- Per i boschetti: estensione minima 500 mq, massima 10.000 mq, non contigui ad altra superficie a bosco.
- Rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a del bando) sulla restante superficie aziendale.
- Durata impegno: 5 anni.

- L'adesione aggregata è definita dalle seguenti condizioni:
 1. almeno 15 aziende che aderiscano all'azione SB;
 2. lunghezza complessiva di formazioni lineari di almeno km. 5;
 3. centri aziendali ubicati in un raggio massimo di 2,5 km;
 4. esistenza di un soggetto aggregante, che presenti un progetto complessivo finalizzato alla costituzione di reti ecologiche, a firma di un tecnico agrario o forestale, coordini la fase applicativa, fornisca assistenza tecnica alle aziende coinvolte.

Gli interventi di introduzione e/o conservazione di siepi e boschetti dovranno interessare, per consentire di accedere all'aiuto, una superficie minima pari ad almeno il 5% della SAU, determinata secondo i criteri di calcolo di seguito descritti, in ogni caso non inferiore a 1000 mq.

L'aiuto complessivo, concesso in base agli importi unitari (euro/mq) fissati, non potrà comunque essere concesso per superfici superiori al 10% della SAU.

Nell'eventualità di combinazione con l'Azione FT la superficie interessata complessivamente dalle due Azioni, SB e FT, non potrà superare il 20% della SAU.

Nel caso di nuovi impianti, i limiti suddetti si intendono riferiti alla SAU esistente prima dell'esecuzione dell'intervento.

Le specie arboree o arbustive presenti o reintrodotte in azienda, ai sensi della presente Azione, devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati.

A tale scopo è riportato nel Allegato B6 l'elenco delle specie impiegabili, arboree ed arbustive, indigene e naturalizzate. L'utilizzo di specie non indicate dal menzionato elenco deve essere tecnicamente motivato.

Per le specie soggette ai vincoli di cui alla legge 269/73, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere seguite le norme stabilite dalla legge stessa, riguardanti la certificazione del materiale di propagazione.

Gli impianti oggetto di aiuto dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme relative alle distanze - dai confini di proprietà, da canali, fossi, sedi viarie, ecc. - stabilite dal codice civile, dal nuovo codice della strada, dalle norme di polizia idraulica nonché dagli eventuali regolamenti comunali.

a) Alberature, rive alberate e siepi

Per poter accedere ai benefici previsti dall'Azione, dovrà essere garantito il rispetto di precise norme tecniche, indispensabili ai fini della funzionalità dell'intervento di ricomposizione del paesaggio.

A tale scopo, potrà essere presa in considerazione sia la costituzione di nuovi impianti, che il miglioramento e/o la manutenzione di impianti già in essere.

1. Costituzione di nuovi impianti

I tipi strutturali a cui ricondurre i nuovi impianti di filari sono:

siepe bassa costituita da sole specie arbustive;

siepe media costituita da una alternanza di arbusti ed alberi a ceppaia, ovvero da sole ceppaie nei seguenti casi:

- siepi schermanti e/o difensive;
- siepi da legna (cedui lineari) di platano, robinia o carpino nero;
- siepi finalizzate alla riqualificazione paesaggistica;

siepe alta costituita dall'alternanza di arbusti, alberi a ceppaia ed alberi ad alto fusto;

banda boscata costituita da formazioni plurifilari formate da 2-3 file degli elementi riportati ai punti precedenti.

Per quanto riguarda le distanze d'impianto dovranno essere rispettati i seguenti vincoli:

- distanza tra due soggetti successivi nella fila compresa tra 0,5 e 2 metri;
- distanza tra due soggetti a ceppaia, nella fila, non inferiore a 2 metri e non superiore a 4 metri;
- distanza tra due soggetti arborei, nella fila, compresa tra 4 e 8 metri;
- distanza tra filari adiacenti nelle bande boscate compresa tra 3 e 6 metri.

La fascia di rispetto dovrà avere una larghezza minima di metri 2 e massima di metri 8, ad esclusione della larghezza di metri 1 occupata dalla siepe.

La fascia di rispetto dovrà, altresì, essere mantenuta non coltivata e a regime sodivo per l'intera durata del periodo d'impegno, con divieto dell'utilizzo di diserbanti. È consentito l'impiego di diserbanti a basso impatto ambientale (glifosate, glufosinate ammonio) lungo i filari (larghezza massima della fascia diserbata: 1 m).

Non è necessario che l'impianto sia effettuato in corrispondenza dell'asse centrale della fascia di rispetto, potendosi collocare anche in posizione marginale rispetto alla stessa.

Ai fini della determinazione del premio, potranno essere computate unicamente le superfici effettivamente ricadenti nell'ambito dei confini aziendali.

In considerazione della preminente funzione di complessità ambientale richiesta dalla misura, dovrà essere comunque assicurata, per quanto possibile, l'omogenea distribuzione all'interno dell'azienda.

Nei nuovi impianti dovranno essere poste in atto, nel corso del periodo d'impegno, almeno le seguenti cure colturali:

1. effettuazione di operazioni colturali localizzate, con esclusione del diserbo. E' consentito l'impiego di diserbanti a basso impatto ambientale (glifosate, glufosinate ammonio) lungo i filari (larghezza massima della fascia diserbata: 1 m.).
2. sostituzione delle eventuali fallanze.

2. Miglioramento e manutenzione di siepi e filari già esistenti

Ai fini della conservazione e del mantenimento in efficienza, secondo corretti criteri funzionali, di elementi già preesistenti dovranno essere poste in essere una o più dei seguenti interventi di manutenzione, secondo un apposito piano di gestione:

1. ripulitura delle infestanti erbacee e lianose. E' consentito l'impiego di diserbanti a basso impatto ambientale (glifosate, glufosinate ammonio) lungo i filari (larghezza massima della fascia diserbata: 1 m).
2. decespugliamento di specie arbustive invadenti (es. rovo);
3. ricceppatura di ceppaie e capitozze invecchiate;
4. rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei ed arbustivi al fine di riportarne la densità ai limiti minimi di seguito indicati.

Al fine di realizzare un'azione di prevenzione nei confronti della diffusione del colpo di fuoco batterico causato da *Erwinia amylovora*, nel caso di interventi di ripristino e conservazione di impianti esistenti, non è consentita la messa a dimora di piante ospiti del patogeno. Pertanto, non sarà possibile impiegare le specie seguenti: *Amelanchier ovalis Medicus* – Pero Corvino, *Crataegus monogyna Jacq* – Biancospino, *Crataegus oxiacanta L.* – Biancospino selvatico, *Malus domestica Borkh* – Melo, *Malus sylvestris L.* – Melo selvatico, *Pyrus communis L.* – Pero, *Pyrus pyraister Burgsd* – Perastro, *Sorbus domestica L.* – Sorbo domestico, *Sorbus torminalis (L.) Crantz* – Ciavardello.

I beneficiari hanno la possibilità di attuare, in via precauzionale, l'estirpazione e la sostituzione delle piante della specie *Crataegus monogyna Jacq* – Biancospino, nel rispetto delle condizioni generali previste dal bando. Nella sostituzione dovrà essere mantenuta la "densità colma" dell'impianto, ricorrendo alle specie comprese nel Allegato n. B6.

Qualora il beneficiario intenda effettuare l'operazione di sostituzione delle piante del genere *Crataegus*, dovrà dare comunicazione preventiva alla SPA di AVEPA competente per territorio.

L'aiuto potrà essere concesso, nel caso di conservazione di impianti preesistenti, solamente a condizione che gli stessi rispondano ai seguenti requisiti tecnici:

- i) le specie presenti dovranno essere quelle indicate, con riferimento alla zona di pertinenza, nel Allegato B6 al presente bando. L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei complessivamente presenti nel filare considerato;
- ii) la siepe dovrà avere "densità colma" che viene così definita:
 - per siepe alta: chiome delle piante ad alto fusto a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) distanza tra i fusti delle medesime non superiori a 8 metri;
 - per siepe media: chiome delle piante a ceppaia a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) distanza tra le ceppaie non superiori a 4 metri. Nella valutazione della densità possono essere considerati anche gli eventuali alberi ad altofusto presenti;
 - per siepe bassa: le chiome degli arbusti dovranno essere a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) distanza tra i soggetti non superiore a 2 metri. Nella valutazione della densità possono essere considerati anche gli eventuali alberi ad altofusto e le ceppaie presenti.

Nel caso in cui la siepe si presenti lacunosa, al fine dell'ottenimento della densità colma, potranno essere inseriti soggetti di nuovo impianto che consentano il rispetto delle definizioni di cui sopra.

Per quanto concerne la composizione e la struttura degli impianti preesistenti la presenza di arbusti non è indispensabile nelle siepi alte e medie; parimenti non è necessario il rispetto della regolare alternanza alberi/ceppaie/arbusti, risultando esaustivo il criterio della "densità colma".

In ogni caso dovranno essere assicurate adeguate cure colturali alle piante poste a dimora per integrare le siepi esistenti.

b) Boschetti

Ai fini dell'applicazione dell'Azione, si considerano boschetti superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 10.000 mq, non contigue con altri appezzamenti a bosco, coperte da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 % del numero totale di individui.

Il requisito della non contiguità si ha quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a m 20.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo n. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52, le formazioni in argomento di nuovo impianto sono equiparate alle colture legnose specializzate.

Anche per i boschetti è prevista, ai fini dell'adesione all'Azione, la possibilità di effettuare nuovi impianti o di conservare formazioni esistenti.

1. Realizzazione di nuovi impianti.

Le specie usate per la nuova costituzione di boschetti dovranno essere scelte tra quelle indicate nel Allegato B6 al presente bando; in particolare, dovranno essere usate le specie tipiche dei boschi planiziali, prediligendo, tra le specie arboree, le seguenti:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| - Farnia | (Quercus robur) |
| - Frassino ossifilo | (Fraxinus angustifolia) |
| - Carpino bianco | (Carpinus betulus) |
| - Acero campestre | (Acer campestre) |
| - Tiglio selvatico | (Tilia cordata) |
| - Ontano nero | (Alnus glutinosa) |
| - Salice bianco | (Salix alba) |
| - Pioppo bianco | (Populus alba) |

Nella formazione dello strato arbustivo la preferenza sarà accordata alle specie che producono frutti appetiti dalla fauna selvatica e quelle mellifere.

Dovranno essere poste a dimora non meno di 1.000 piante ad ettaro, di cui almeno 300 di specie arboree; i sestri d'impianto saranno irregolari o secondo linee curve, evitando la disposizione "a scacchiera" tipica dei pioppeti.

Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, ed in particolare lo sfalcio delle erbe infestanti che inibiscono l'accrescimento delle piante messe a dimora.

1. Ripristino e manutenzione di boschetti esistenti.

Ai fini del ripristino e della manutenzione dei boschetti esistenti dovranno essere rispettati i seguenti parametri tecnici:

- la densità dovrà risultare colma: le chiome dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e metri 8 per i soggetti ad alto fusto. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità potrà essere adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento.

Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:

- riceppatura di ceppaie invecchiate;
- rinfoltimento di aree rade tramite introduzione di soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti;
- abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; il 10% delle suddette piante dovrà essere rilasciato per fini naturalistici.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

Sono escluse le zone collinari e montane (classificazione ISTAT).

4. CATEGORIA DEI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del C.C., così come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

5. IMPORTO DEGLI AIUTI

Le voci di costo di cui tiene conto il premio, come esposte nella tabella sottostante, possono essere le seguenti.

Siepi:

- compenso per la gestione nella fascia di rispetto inerbita;
- compenso per spese inerenti all'introduzione e cure colturali nei primi 5 anni;
- compenso per costi di manutenzione per siepi esistenti da oltre 5 anni.

Il compenso per le fasce di rispetto si calcola sulla loro superficie, ad esclusione di quella interessata dalla siepe, pari a 1 mq per ogni metro lineare.

Le spese inerenti all'introduzione della siepe, calcolate come media dei costi di impianto e manutenzione nel primo quinquennio, vanno applicate ad una superficie di 1 mq per metro lineare di siepe.

Il compenso per costi di manutenzione, applicabile a impianti esistenti da almeno 5 anni (conservazione), va calcolato per una superficie pari ad 1 mq per metro lineare di siepe.

Per le siepi di recente impianto (età minore di 5 anni dimostrabile) potrà essere corrisposto il compenso per introduzione fino al raggiungimento del 5° anno, quindi si passerà al compenso per conservazione.

Boschetti:

- compenso per spese inerenti all'impianto e cure colturali nei primi 5 anni;
- compenso per costi di manutenzione per boschetti esistenti da oltre 5 anni.

Le spese inerenti all'introduzione del boschetto, calcolate come media dei costi di impianto e manutenzione nel primo quinquennio, vanno applicate alla superficie del boschetto stesso, comprensiva della fascia di rispetto.

Per i boschetti di recente impianto (età minore di 5 anni dimostrabile) potrà essere corrisposto il compenso per introduzione fino al raggiungimento del 5° anno, quindi si passerà al compenso per conservazione.

I premi sono corrisposti per metro quadrato di superficie interessata all'intervento, computando anche le necessarie fasce di rispetto, che sono considerate parte integrante dell'intervento stesso. Le superfici interessate sono correlate alla superficie aziendale; infatti, esse devono riguardare un'incidenza minima del 5%, che assicura un'efficace ricaduta ambientale. Il limite massimo è dato dalla necessità che il livello dei premi, commisurato ad ettaro di superficie aziendale, non superi i massimali previsti dall'art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.

Tabella dei premi

| VOCI DI COSTO | Costi di gestione per la fascia di rispetto (euro/mq/anno) | IMPIANTO e manutenzione nei primi 5 anni (euro/mq/anno) | MANUTENZIONE Dopo il 5° anno (euro/mq/anno) | MODALITÀ DI CALCOLO |
|----------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Conservazione siepi | 0,1 | | 0,5 | 0,5 x L x N + 0,1x f.r.. |
| Introduzione siepi | 0,1 | 1,5 | | 1,5 x L x N + 0,1 x f.r. |

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|--------------------|
| Conservazione boschetti | | | 0,15 | 0,15 x S.b. |
| Introduzione boschetti | | 0,24 | | 0,24 x S.b. |

Legenda:

L: lunghezza siepe.

N: numero di filari.

f.r. fascia rispetto.

n: numero di piante messe a dimora.

S.b.: superficie boschetto.

- Per l'adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio, compatibilmente con i massimali previsti dall'art. 24 del Reg. (CE) 1257/99.

Le procedure per l'erogazione degli aiuti sono descritte nelle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

6. DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La documentazione essenziale da allegare all'atto di presentazione di tutte le tipologie di domande è indicata nelle disposizioni approvate da AVEPA con Decreto del Direttore.

Nel caso di cambio di beneficiario è necessario presentare da parte del subentrante i seguenti documenti (se non presenti nel fascicolo aziendale):

- documentazione attestante il titolo di conduzione delle superfici interessate dal periodo di impegno rimanente, se non già in possesso dell'Amministrazione regionale;
- visure catastali, nei casi diversi dalla conduzione in proprietà.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CORSO D'ISTRUTTORIA

Nel corso dell'istruttoria il produttore dovrà presentare alla Struttura competente (SPA, CAA) la sottoelencata documentazione:

- solo per le nuove superfici, la planimetria catastale dell'azienda, con evidenziate le diverse colture distinte per singolo mappale.

La Struttura competente può richiedere, se necessario la presentazione delle visure catastali aggiornate per la presentazione delle domande di sostegno, dei mappali interessati agli aiuti.

8. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA PER I CONTROLLI

Con nota del 21 giugno 2000, prot. n. 3399, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha indicato che trova applicazione la normativa nazionale, che prevede per il beneficiario tempi di conservazione della documentazione amministrativa per almeno cinque anni dalla chiusura del procedimento amministrativo; la conclusione dello stesso procedimento coincide con la conclusione dell'ultimo anno di impegno.

Ai sensi dell'articolo 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290, e della DGR 31.1.2003, n. 136, anche per l'applicazione delle Normali Buone Pratiche Agricole, è fatto obbligo ai beneficiari di:

1. conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 24, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;
2. conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'utilizzo:
 - i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione, espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;

- la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

9. CONTROLLI

a) Contenuto dei controlli

Aspetti da verificare:

- presenza della eventuale documentazione richiesta;
- coinvolgimento della superficie aziendale minima oggetto di impegno;
- rispondenza degli impegni assunti sull'insieme delle particelle interessate dall'Azione;
- rispondenza dell'iniziativa in atto con la documentazione progettuale presentata.
- in particolare, per la restante superficie aziendale, non oggetto di impegno e di contributo, rispetto degli obblighi di cui all'art. 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290 in materia di documentazione e presenza di un registro dei trattamenti debitamente compilato. A tale scopo deve essere adottato il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" di cui alla DGR 31.1.2003, n. 136 – (Allegato n. B1b del bando).

b) Principi di valutazione

- La verifica del rispetto dei Contenuti e delle Condizioni generali previsti dall'Azione dà luogo ad una valutazione specifica che **non** si cumula agli effetti relativi alle eventuali discordanze delle superfici. In altri termini, la decadenza per l'eventuale inadempienza tecnica si applica disgiuntamente da quella relativa alle superfici.
- All'interno dei Contenuti e delle Condizioni generali vengono individuati un insieme di vincoli o obblighi da valutare; questi vincoli/obblighi vengono suddivisi fra impegni essenziali e impegni accessori.

c) Impegni essenziali

c1) Nuovi impianti di alberature, rive alberate e siepi

- Rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a) sulla restante superficie aziendale.
- Rispetto dei vincoli posti per le distanze d'impianto nei Contenuti dell'Azione;
- Attuazione dei vincoli posti per la fascia di rispetto nei Contenuti dell'Azione;
- Superficie oggetto di impegno pari, almeno, a quella minima richiesta dall'Azione.

c2) Miglioramento e manutenzione di siepi e filari già esistenti

- Rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a) sulla restante superficie aziendale.
- Rispondenza degli impianti preesistenti alle condizioni di composizione floristica (massimo 5% degli individui arborei presenti nel filare non appartenenti alle specie indicate nel Allegato B6 del bando) e al criterio della densità colma.

c3) Nuovi impianti di boschetti

- Rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a) sulla restante superficie aziendale.
- Rispetto dei vincoli inerenti la dimensione minima e massima dei boschetti definiti dai Contenuti dell'Azione.
- Costituzione del boschetto con specie scelte tra quelle elencate nel Allegato B6 del bando.
- Rispetto della densità minima d'impianto di 1000 piante ad ettaro, di cui almeno 300 di specie arboree.

c4) Ripristino e manutenzione di boschetti esistenti

- Rispetto della Normale Buona Pratica Agricola (Allegato n. B1a) sulla restante superficie aziendale.
- Rispondenza degli impianti preesistenti al criterio della densità colma.

d) Impegni accessori**d1) Nuovi impianti di alberature, rive alberate e siepi**

- Effettuazione delle operazioni colturali localizzate previste dai Contenuti dell'Azione:
 - inadempienza = 15%.
- Sostituzione delle fallanze:
 - inadempienza = 10%.

d2) Miglioramento e manutenzione di siepi e filari già esistenti

- Effettuazione degli interventi di manutenzione previsti dai Contenuti dell'Azione:
 - inadempienza = 20%.

d3) Nuovi impianti di boschetti

- Effettuazione di adeguate cure colturali, in particolare lo sfalcio delle erbe infestanti che inibiscono l'accrescimento delle piante messe a dimora.
 - inadempienza = 20%.

d4) Ripristino e manutenzione di boschetti esistenti

- Effettuazione delle adeguate cure colturali previste dai Contenuti dell'Azione:
 - inadempienza = 20%.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA ‘SCHEDE MISURA 6 – AGROAMBIENTE’

ALLEGATI

- B1 1a) NORMALE BUONA PRATICA AGRICOLA (NBPA)**
- 1b) REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI**
(DPR 23 aprile 2001, n. 290, art. 42; DGR 31.1.2003, n. 136)
- B2 SCHEMA DI BILANCIO SEMPLIFICATO DELL’AZOTO DI ORIGINE ANIMALE**
- B3 ELENCO ZONE A PROTEZIONE SPECIALE DEFINITE AI SENSI DELLA DIRETTIVA “UCCELLP” (Dir. 79/409/CEE)**
- B4 ELENCO SITI D’IMPORTANZA COMUNITARIA PROPOSTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA “HABITAT” (Dir. 92/43/CEE)**
- B5 REGISTRO AZIENDALE DELLE OPERAZIONI COLTURALI, DEI PRODOTTI IMPIEGATI E DELLE PRODUZIONI OTTENUTE, PREVISTO DALL’AZIONE 11 – ‘CONSERVAZIONE PRATI STABILI DI PIANURA, CONVERSIONE SEMINATIVI IN PRATI STABILI (PPS)’**
- B6 SPECIE INDIGENE E NATURALIZZATE DELLA PIANURA VENETA**
- B7 ELENCO DEI COMUNI RIENTRANTI NEL TERRITORIO DI APPLICAZIONE DELL’AZIONE 11 – ‘CONSERVAZIONE PRATI STABILI DI PIANURA, CONVERSIONE SEMINATIVI IN PRATI STABILI (PPS)’**